



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. 36
DEL 22 MAGGIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 22 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n. 221 /A

POL. MANIACESE (Ct) avverso la squalifica fino al 15/10/2012 dei calciatori Taguali Francesco e Batturi Nunzio e la squalifica fino al 31/10/2012 al calciatore Marino Gamazza Alessio - Gara Finale Coppa Trinacria Colomba Bianca / Maniacese del 12/05/2012 - C.U. n.484 del 15/05/2012

Con reclamo pervenuto a mezzo fax il giorno 18/05/2012, alle ore 7,19, la società Pol. Maniacese ha impugnato le sanzioni in epigrafe.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile ai sensi dell'art.33 comma 6 del C.G.S., in quanto risulta redatto in forma assolutamente

generica e privo di qualsiasi motivazione specifica in relazione ai singoli comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n. 222 /A

ASD MARINA DI RAGUSA (Rg) avverso la squalifica per sei gare dei calciatori Verdicchio Andrea e Vita Adriano e avverso la squalifica per tre gare dei calciatori Barrera Danilo e La Rosa Salvatore - Gara Play Off Prima Categoria Marina di Ragusa / S. Angelo Licata del 13/05/2012 C.U. n.484 del 15/05/2012

Con tempestivo reclamo pervenuto a mezzo fax la società ASD Marina di Ragusa ha impugnato le sanzioni in epigrafe.

In particolare la reclamante nega la circostanza che i calciatori Barrera Danilo e La Rosa Salvatore abbiano profferito delle frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara mentre per quanto riguarda la posizione dei calciatori Verdicchio e Vita pur ammettendo che gli stessi, al termine della gara, si siano diretti con foga verso l'arbitro, nega che abbiano potuto mettere le mani addosso a quest'ultimo; conseguentemente chiede la revoca delle sanzioni a carico di Barrera e La Rosa ed una riduzione delle sanzioni prese a carico dei calciatori Verdicchio e Vita.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il rapporto del direttore di gara degli assistenti e del Commissario di Campo gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. CGS, in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati.

Dalla lettura di detti rapporti, che univocamente e senza contraddizione descrivono i fatti posti in essere da ciascun calciatore, si rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro e che le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati a ciascun calciatore, anche se per quanto riguarda la specifica posizione del sig. Vita Adriano deve procedersi alla modifica della motivazione adottata in quanto la squalifica inflitta deve intendersi: *"Per avere lo stesso assunto, al termine della gara, un comportamento aggressivo ed offensivo nei confronti dell'arbitro e per contegno offensivo nei confronti di Organi Federali"*.

Consequentemente il reclamo de quo non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo.
Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n. 223 /A

ASD SPORT VILLAGE TOMMASO NATALE (Pa) avverso la squalifica fino al 31.08.2012 dell'allenatore Di Fiore Matteo - Gara Quarti di Finale Allievi Regionali Junior Calcio Acireale / S.V. Tommaso Natale del 13/05/2012 - C.U. n.487/sgs 128 del 16/05/2012

Con tempestivo reclamo pervenuto a mezzo fax la società ASD S.V. Tommaso Natale ha impugnato la sanzione in epigrafe.

In particolare la reclamante ammette la circostanza che ha determinato l'allontanamento del sig. Di Fiore nel corso della suddetta gara, ma ritiene eccessiva la sanzione irrogata dal giudice di prime cure per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

La Commissione Disciplinare, sentito il procuratore della reclamante, che ne ha fatto espressa richiesta, preliminarmente rileva che il rapporto del direttore di gara gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. CGS, in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

Dalla lettura di detto rapporto si evince che il Di Fiore Matteo contestando una decisione del direttore di gara assumeva un comportamento offensivo nei suoi confronti da cui ne scaturiva il suo allontanamento.

Conseguentemente, rilevato che l'episodio contestato al Di Fiore è avvenuto in unico contesto e non è stato reiterato, il reclamo de quo può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione a carico del Di Fiore in termini più equi.

Detta rideterminazione comunque, deve tenere conto non solo del fatto che trattasi di gara di settore giovanile dove l'allenatore riveste un ruolo di particolare rilievo educativo nei confronti dei giovani calciatori ma anche del principio di afflittività.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ridetermina fino al 10 giugno 2012 la squalifica a carico dell'allenatore Di Fiore Matteo. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, sostituto Procuratore Federale, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 22 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n. 175/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. Giacomo MANGANO (Calciatore)
- 2) Sig. Carmelo ORLANDO (Dirigente Accompagnatore)
- 3) Società A.S.D. FUTURA MESSINA

La Procura Federale, con nota 6974/674 pf 11 12 AA/ac del 04 aprile 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato:

- 1) il Sig. Giacomo Mangano delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S., 39 comma 5 delle N.O.I.F., del C.U. n° 162/A della F.I.G.C. del 29/04/2011 e dell'art. 10 comma 2 C.G.S., per avere disputato in posizione irregolare la gara Pol. Pompei / Futura Messina del 17/12/2011 senza averne titolo;
- 2) il Sig. Carmelo Orlando, quale dirigente accompagnatore, delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S.;
- 3) la Società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse. La società ASD Futura Messina ha fatto tuttavia pervenire nei termini memoria difensiva esplicativa dell'interpretazione data alle norme vigenti.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione delle sanzioni che seguono: 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato e l'ammenda di € 500,00 a carico della società; la sanzione della inibizione per mesi due a carico del dirigente sig. Orlando Carmelo; la sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che il calciatore in questione ha partecipato alla gara del campionato di terza categoria sopra indicata, disputatasi il 17 dicembre 2011, senza disporre di valido titolo. La richiesta di tesseramento è stata infatti spedita in data 17 dicembre 2011 ed avrebbe avuto efficacia a far data dal successivo 18 dicembre 2011, a norma dell'articolo 39 co. 5 delle N.O.I.F. che stabilisce, tra l'altro, *“che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di tesseramento”*.

Le sanzioni seguono come in dispositivo in forma attenuata tenuto conto delle considerazioni difensive che sono state espresse, sia pure risultando le stesse non pienamente condivisibili a termini di regolamento, ma valutabili solo soggettivamente .

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Al Sig. Giacomo Mangano, calciatore, la squalifica per due gare;

Al Sig. Carmelo Orlando, dirigente accompagnatore, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per due mesi;

Alla Società A.S.D. Futura Messina, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n.181/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. MINUTO STANISLAO Vice Presidente ASD Sporting Termini;
2. Sig. MONTALBANO MARIO Calciatore tesserato ASD Sporting Termini;
3. Sig. TASCONE SALVATORE Calciatore tesserato ASD Sporting Termini;
4. Sig LO BIANCO DANILO Calciatore tesserato ASD Sporting Termini;
5. SOCIETA' ASD SPORTING TERMINI

Il presente procedimento trae origine dal deferimento disposto in data 10 aprile 2012, dalla Procura Federale con nota prot. n. 7106/1890 pf 10-11/SP/blp, nei confronti delle seguenti persone fisiche e giuridiche:

Minuto Stanislao Vice Presidente dell'ASD Sporting Termini;

Montalbano Mario calciatore all'epoca tesserato per l'ASD Sporting Termini;

Tascone Salvatore calciatore all'epoca tesserato per l' ASD Sporting Termini;

Lo Bianco Danilo calciatore all'epoca tesserato per l'ASD Sporting Termini;

ASD Sporting Termini;

per rispondere:

- il primo della violazione degli art. 1, co.1, in riferimento all'art.10, comma 6 del CGS ed art. 61 comma 1 delle NOIF *“per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto la distinta ufficiale di gara del 05/02/2011, la quale conteneva al n.4 il nominativo del calciatore Passafiume Demetrio nonostante detto atleta non prendesse parte alla gara;”*

- i calciatori Montalbano Mario e Tascone Salvatore per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 del CGS "per non essersi presentati, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C."

- il calciatore Lo Bianco Danilo, della violazione di cui all'art.1 comma 1 del CGS, in relazione all'art.73 comma 4 delle NOIF "per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, quale capitano della squadra ASD Sporting Termini in occasione dell'incontro del 05/02/2011 contro la Stella D'Oriente, non coadiuvato l'Ufficiale di gara per un regolare svolgimento della stessa con specifico riferimento all'assenza del calciatore Passafiume Demetrio, nonostante fosse indicato in distinta al n.4;

- la ASD Sporting Termini, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio dirigente ed ai propri calciatori;

Compiuti gli atti preliminari di rito tutte le parti deferite hanno chiesto di patteggiare la sanzione ammettendo la propria responsabilità e collaborando con gli organi inquirenti per l'accertamento dei fatti, con adesione sulla quantificazione della stessa da parte della Procura Federale; sull'applicazione della sanzione la Commissione Disciplinare ha deliberato con

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i sig. Minuto Stanislao, Lo Bianco Danilo, Montalbano Mario, Tascone Salvatore e la ASD Sporting Termini, in persona del suo rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. così individuate:

a) mesi 16 di inibizione a carico del sig. Minuto Stanislao così determinata: p.b. mesi 24 di inibizione – 1/3 per il rito = mesi 16;

b) giornate uno di squalifica ciascuno a carico dei calciatori Lo Bianco Danilo, Montalbano Mario e Tascone Salvatore così determinata: a p.b. squalifica per due gare per ciascun calciatore – meno diminuzione di rito = 1 gara di squalifica per ciascun calciatore;

c) ammenda di € 400,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato Allievi calcio a 11 a carico della ASD Sporting Termini così determinata: p.b. ammenda di € 600,00 e punti 2 di penalizzazione meno la diminuzione di rito = ammenda di € 400,00 e punti 1 di penalizzazione.

Visto l'art. 23, co. 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, co. 2 C.G.S., si ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata per ciascuna delle parti deferite per cui ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti;

Rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti risulta congrua alla luce della normativa vigente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

al sig. Minuto Stanislao l'inibizione per mesi 16;

al calciatore Montalbano Mario la squalifica per una gara;

al calciatore Tascone Salvatore la squalifica per una gara;

al calciatore Lo Bianco Danilo la squalifica per una gara;

all'ASD Sporting Termini l'ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel prossimo campionato allievi calcio a 11.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 183/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. SIG. BONO ANTONINO
2. SIG. CANDUCI NUNZIO
3. SIG. ALACQUA PLACIDO
4. SOCIETÀ ASD GI.FRA. Milazzo
5. SOCIETÀ ASCD NUOVA RINASCITA
6. SOCIETÀ ASD GIOVANILE MILAZZO.

La Procura Federale, con nota 7648/847pf10-11PF/Segr. del 26/04/2012 ha deferito i tesserati indicati in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere della violazione di precetti regolamentari del Settore Giovanile e Scolastico e dei principi di lealtà e probità, conseguentemente all'omessa verifica dell'esistenza di preventiva autorizzazione del C.R.S. alla partecipazione delle rispettive società al "*Torneo dell'Amicizia Fontalba*" per squadre giovanili categorie esordienti e pulcini.

Le Società sono state deferite ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta ai rispettivi Presidenti e/o responsabili delle attività giovanili.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno a carico degli indicati tesserati e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico di ciascuna Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, avendo omesso ogni verifica circa l'esistenza della preventiva autorizzazione da parte del C.R.S. alla partecipazione all'indicato Torneo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Ai Sigg.ri Bono Antonino, Canduci Nunzio e Alacqua Placido, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alle rispettive Società di appartenenza ASD GI.FRA. Milazzo, ASC D Nuova Rinascita e ASD Giovanile Milazzo la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuna.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 184/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. SIG. SPAMPINATO FEDERICO
2. SOCIETÀ ASD MISTERBIANCO.

La Procura Federale, con nota 7536/821pf11-12 GR/mg del 23/04/2012 ha deferito il Presidente Sig. Federico Spampinato, nonché la società ASD Misterbianco, avendo il

predetto omesso di dare esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale presso la LND nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale.

La società risponde ex art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, facendo tuttavia pervenire nota difensiva con la quale il Presidente Sig. Federico Spampinato preannuncia di avere convocato, con l'intenzione di pervenire ad una "bonaria composizione della vicenda", l'istante tesserato Sig. Picone Rosario. Con ulteriore fax pervenuto alle ore 16,59 del 22/05/2012, ad udienza conclusa, il Presidente Sig. Spampinato ribadisce quanto già comunicato in precedenza e sostiene di non essersi potuto presentare all'Organo Disciplinare a causa di un guasto meccanico all'autovettura.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Sig. Federico Spampinato e della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato nonché dell'ammenda di € 3.500,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale con provvedimento del 17/12/2011 dichiarato inappellabile e immediatamente esecutivo, nei termini perentoriamente imposti dalla Normativa Federale violata (artt. 94ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 15 C.G.S.). Si osserva inoltre che l'eventuale adempimento non farebbe venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già scaduto.

Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Federico Spampinato, Presidente della soc. ASD Misterbianco, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2012 – 2013 e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/05/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**